

LE NOVITÀ DELLA MANOVRA 2006

L'IVA, 2 / 2006, p. 27

Finanziaria 2006

LE NOVITÀ DELLA MANOVRA 2006

Committeri Gian Marco; Pallaria Gianfranco

Oggetto

- Aliquota agevolata al 10% per l'energia elettrica utilizzata dai consorzi di bonifica e di irrigazione
- Mancata proroga dell'agevolazione IVA al 10% per le ristrutturazioni edilizie
- Riduzione all'85% della quota di indetraibilità dell'IVA per l'acquisto di ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli
- Modifica della procedura prevista per l'acquisto di beni da turisti extra-CE
- Esclusione dall'aliquota IVA agevolata per prodotti di contenuto pornografico.

Riferimento normativo

Art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266

Riferimenti

Legge 23 dicembre 2005 n. 266

Decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 Art. 38-quater

Decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 All. 3

Sommario: **ConSORZI di bonifica e irrigazione - Manutenzione ordinaria e straordinaria fabbricati - Acquisto ciclomotori e autoveicoli - Acquisto di beni da turisti extra-CE - IVA sui programmi di contenuto pornografico**

Con la legge 23 dicembre 2005, n. 266 è stata varata la Finanziaria per il 2006, la quale, per effetto della consuetudine di emanare nel mese di settembre un decreto legge riguardante soltanto il settore fiscale (il riferimento è al D.L. 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.248), non contiene numerose disposizioni in materia tributaria.

Al comparto dell'IVA, in particolare, la Finanziaria 2006 riserva poche disposizioni, entrate in vigore il 1 gennaio 2006, riguardanti, in sintesi:

- l'estensione dell'aliquota IVA agevolata al 10% per l'energia elettrica utilizzata dai consorzi di bonifica e di irrigazione per il funzionamento degli impianti irrigui, degli impianti di sollevamento e di scolo delle acque (art. 1, comma 42);
- la mancata proroga dell'agevolazione IVA al 10% sugli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata (art. 1, comma 121);
- la riduzione all'85% della quota di indetraibilità dell'IVA per l'acquisto di ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli destinati al trasporto di persone ed utilizzati nell'esercizio dell'impresa o dagli esercenti arti e professioni e conseguente aumento al 15% della base imponibile da assoggettare ad IVA in caso di successiva cessione degli stessi beni (art. 1, comma 125);
- la modifica della procedura prevista dall'art. 38-*quater* del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 per l'acquisto senza applicazione dell'imposta dei beni di valore superiore a 154,94 euro, destinati all'uso personale o familiare e da trasportarsi nei bagagli, da parte dei soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità europea (art. 1, comma 356);
- l'esclusione dall'aliquota IVA agevolata del 10% per i corrispettivi dovuti per la ricezione di programmi di contenuto pornografico (art. 1, comma 467).

Consorzi di bonifica e irrigazione

Con il comma 42 dell'articolo unico della Finanziaria 2006 il legislatore ha esteso anche ai consorzi di bonifica e di irrigazione l'agevolazione rappresentata dall'aliquota IVA ridotta al 10% prevista, precedentemente, al numero 103), della Tabella A, parte Terza, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 per l'uso di energia da parte delle imprese di estrazione, agricole e manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili. L'agevolazione IVA è limitata all'uso di energia elettrica per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque, per cui è necessario che i consorzi interessati si forniscano, qualora non ne fossero già muniti, di strumenti (contatori) idonei a conteggiare e distinguere le quantità utilizzate a tal fine dalle quantità di energia elettrica utilizzate per altri scopi.

La disposizione, inoltre, subordina l'efficacia dell'agevolazione alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'art. 88, par. 33, del Trattato CE.

Al riguardo, si evidenzia che qualora nelle more della decisione della Commissione europea si proceda alla applicazione della disposizione agevolativa e, successivamente, intervenisse una dichiarazione di incompatibilità con le regole comunitarie, lo Stato italiano è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto dai beneficiari, compresi gli interessi maturati per effetto di quanto stabilito dal Regolamento CE 22 marzo 1999 n. 659 (Cfr. da ultimo la circolare dell'Agenzia delle entrate 10 maggio 2005, n. 20/E)^[1].

Manutenzione ordinaria e straordinaria fabbricati

L'agevolazione rappresentata dall'aliquota IVA ridotta al 10% per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria^[2] su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, prevista inizialmente dall'art. 7 della legge n. 448/1999, non è stata prorogata anche per il 2006. Nell'art. 1, comma 121, della legge in commento, infatti, viene disposta soltanto la proroga per l'anno 2006 della detrazione IRPEF, fissata peraltro ad una quota pari al 41% rispetto al precedente 36%, su un ammontare complessivo degli importi rimasti a carico del contribuente, non superiori al limite di euro 48.000, nell'ambito di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché degli interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia^[3] anche nel caso in cui ad eseguire questi ultimi interventi siano imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o cooperative edilizie le quali devono, tuttavia, provvedere alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile alla persona fisica interessata dall'agevolazione entro il 30 giugno 2007.

Al riguardo, si evidenzia che un'analogha situazione si era creata a decorrere dal 1 gennaio 2004 quando, con la legge Finanziaria per il 2004 (legge n. 350/2003), il legislatore non aveva prorogato la disposizione, provvedendovi, tuttavia, e in modo retroattivo, con la legge 27 febbraio 2004, n. 47 che, in sede di conversione, ha introdotto nel D.L. n. 355/2003 l'art. 23-bis con il quale, per altro, l'agevolazione dell'IVA al 10% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è stata estesa anche al 2005^[4].

Acquisto ciclomotori e autoveicoli

Per quanto riguarda l'acquisto (anche in leasing) di ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli destinati al trasporto di persone, la Finanziaria 2006 (art. 1, comma 125), è intervenuta sul comma 4 dell'art. 30 della legge n. 388/2000 riducendo l'indetraibilità dell'IVA in capo al cessionario dei predetti beni dal 90% all'85%, con la conseguenza che, pertanto, a partire dal 1 gennaio 2006 è possibile detrarre dall'imposta a debito una quota pari al 15% dell'IVA assolta per l'acquisto di tali beni.

L'intervento normativo, per simmetria, ha riguardato anche il comma 5 dell'art. 30 della richiamata legge n. 388/2000 aumentando dal 10% al 15% il valore della successiva cessione che sarà soggetto all'aliquota IVA ordinaria del 20%.

Sul punto si ricorda che la disciplina generale IVA su tali acquisti sarebbe la totale indetraibilità dell'imposta addebitata dal cedente ai sensi dell'art. 19-bis1 del D.P.R. n. 633/1972, salvo che i beni acquisiti non formino oggetto dell'attività d'impresa (come, ad esempio, per i rivenditori), o non siano adibiti a trasporto pubblico (ad es., taxi) o siano utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio anche se operanti in forma societaria^[5]. Con la Finanziaria per il 2001 (legge n. 388/2000), tuttavia, è stato prevista una deroga al regime di indetraibilità assoluta introducendo uno «sconto» del 10% riferibile, peraltro, soltanto al costo di acquisto e non anche alle prestazioni di manutenzione e riparazione ed alle spese per carburante e lubrificante^[6]. Questa detraibilità ridotta, aumentata al 50% per i veicoli non a combustione interna (elettrici), è stata poi prorogata annualmente dal legislatore.

Al riguardo si sottolinea come la Commissione europea ha in più occasioni richiamato l'Italia a modificare la normativa sulla indetraibilità dell'IVA assolta per l'acquisto di veicoli e di altri beni da parte di professionisti ed imprese perché contraria all'art. 17, par. 6, della VI direttiva CEE^[7]. La norma comunitaria appena citata, infatti, poiché in sede di approvazione della direttiva avvenuta nel 1977 non era stato raggiunto un accordo sul trattamento ai fini IVA di questa tipologia di costi, enuncia un programma di adozione di una specifica norma comunitaria entro quattro anni bloccando la possibilità di modificare le disposizioni vigenti nei singoli Stati sino a quando non verrà adottata la regola comune. Lo Stato italiano, nell'approvare le successive modifiche alla disciplina vigente al momento di entrata in vigore della direttiva IVA ha sempre invocato l'utilizzo della deroga per motivi congiunturali, offerta dall'art. 17, par. 7, della direttiva IVA, ma la Commissione europea pone in evidenza che i motivi congiunturali devono essere, per loro natura, temporanei e contingenti e non possono essere mantenuti a tempo sostanzialmente indeterminato. Si ricorda, infine, che la nuova percentuale di indetraibilità all'85% si applica anche ai contratti di leasing stipulati negli anni precedenti e in essere all'entrata in vigore della Finanziaria 2006^[8]. Pertanto l'IVA sui canoni di locazione fatturati o corrisposti dal 1 gennaio 2006 può essere detratta nella misura del 15%.

Acquisto di beni da turisti extra-CE

In base all'art. 38-*quater* del D.P.R. n. 633/1972 le cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori della Unione europea di beni per un complessivo importo, comprensivo dell'IVA, superiore ad euro 154,94, destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale della Comunità medesima, possono essere effettuate senza pagamento dell'imposta. Questa possibilità di acquistare dei beni senza l'addebito del tributo era subordinata, prima dell'intervento della Finanziaria 2006, alle seguenti condizioni:

- a) emissione di una fattura da parte del cedente nella quale dovevano essere riportati anche gli estremi del passaporto o di altro documento equivalente;
- b) i beni dovevano essere trasportati fuori dalla Comunità entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione;
- c) l'esemplare della fattura consegnato al cessionario doveva essere restituito al cedente vistato dall'Ufficio doganale d'uscita dalla Comunità entro il quarto mese successivo all'effettuazione dell'operazione.

Con l'art. 1, comma 356, della Finanziaria 2006 il legislatore è intervenuto sulla procedura appena delineata spostando l'obbligo di indicazione degli estremi del passaporto sulla fattura dal momento dell'effettuazione dell'acquisto (emissione della fattura) al momento successivo della restituzione della fattura al cedente vistata dalla Dogana di uscita. Sembra potersi ritenere che la disposizione abbia la finalità di evitare al cedente di gestire una rilevante quantità di dati personali con conseguente aggravio gestionale, soprattutto nel caso di utilizzo di sistemi informatici di emissione della fattura.

Resta ferma la disposizione contenuta nel secondo periodo del comma 1 del medesimo art. 38-*quater* che impone al cedente, in caso di mancata restituzione dell'esemplare della fattura vistato dall'Ufficio doganale d'uscita, di procedere alla regolarizzazione dell'operazione a norma dell'art. 26, primo comma, del D.P.R. n. 633/1972 entro un mese dalla scadenza del termine.

IVA sui programmi di contenuto pornografico

Con la legge n. 266/2005 il legislatore è intervenuto (cfr. art. 1, commi 466 e 467) sul trattamento tributario del settore pornografico sia in nel campo delle imposte dirette che nel comparto dell'imposizione indiretta. Per quanto riguarda l'IVA, il comma 467 della Finanziaria 2006 esclude espressamente dall'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 10%, prevista dal numero 123-*ter* della Tabella A, parte Terza, allegata al D.P.R. n. 633/1972 per gli spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, i corrispettivi connessi alla ricezione di programmi di contenuto pornografico. Per effetto della disposizione, a decorrere dal 1 gennaio 2006, dunque su tali corrispettivi è dovuta l'imposta con aliquota ordinaria al 20%.

Note:

[1] In Banca Dati BIG, IPSOA.

[2] Come definiti, rispettivamente, dalle lett. a) e b) dell'art. 31 della legge n. 457/1978.

[3] Di cui all'art. 31, lett. c) e d), della legge n. 457/1978.

- [4] Si ricorda, peraltro, che l'agevolazione IVA presentava difficoltà applicative connesse alla non integrale applicabilità della stessa agli acquisti dei i cd. beni significativi, ossia quei beni - individuati con D.M. 29 dicembre 1999 - che hanno un rilevanza consistente nell'ambito del costo complessivo dell'intervento (superiore al 50%).
- [5] Cfr., in tal senso, la risoluzione dell'Agenzia delle entrate 13 febbraio 2003, n. 34/E, in Banca Dati BIG, IPSOA.
- [6] Cfr. Circolare dell'Agenzia delle entrate 3 gennaio 2001, n. 1/E, in Banca Dati BIG, IPSOA.
- [7] Cfr., da ultimo, la lettera del Commissario europeo alla Fiscalità del 12 ottobre 2005.
- [8] Al riguardo cfr. circolare 26 gennaio 2001, n.7/E, in BANCADATI Big, IPSOA, in relazione all'applicazione della nuova percentuale di detraibilità al 10%, introdotta dalla Finanziaria 2001, anche ai contratti di leasing in essere al 1 gennaio 2001.

Copyright 2011 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati
UTET Giuridica® è un marchio registrato e concesso in licenza da UTET S.p.A. a Wolters Kluwer Italia S.r.l.